



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA**

**VERBALE N. 4**

Oggi 12 luglio 2023 alle ore 16.30 si è riunito presso la sede dell'Ordine Avvocati in C.so Vittorio Emanuele II, 21 il Consiglio dell'Organismo di Mediazione, nelle persone di:

**Avv. ALESSIO ROMANELLI – Presidente – presente**

**Avv. ALESSANDRA VIRGINIA ROSSI – segretario - presente**

**Avv. ROBERTO MARIA DALL'OLMO – consigliere - presente**

**Avv. MATTEO GUERINI ROCCO – consigliere – assente**

**Avv. ANNA MARIA PETRALITO – consigliere – presente**

=°=°=°=°=°=°=°=

Sono collegati da remoto: l'Avv. Roberto Maria Dall'Olmo e l'Avv. Anna Maria Petralito.

=°=°=°=°=°=°=°=

=°=°=°=°=°=°=°=

*omissis*

=°=°=°=°=°=°=°=

3) Determinazioni in ordine ai requisiti formali della procura sostanziale;

**DELIBERA N. 3**

Il Presidente fa presente che, anche a seguito di alcune richieste pervenute all'Organismo, si rende necessaria una delibera in ordine alla necessità o meno per il difensore che rappresenta la parte non presente in mediazione di munirsi di apposita procura sostanziale notarile, in particolare per la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio,

- richiamato il novellato art. 8, comma 4, del D. L. vo 4 marzo 2010, n. 28, a mente del quale *“Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”*,

- letta Cass. civ., sez. III, sent. n. 8473 del 27 marzo 2019 (Rv. 653270), secondo cui *“Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di*



*procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre”*,

- auspicando un intervento del legislatore sul punto che consenta al difensore di autenticare la procura sostanziale allo stesso rilasciata per la sottoscrizione degli accordi di conciliazione nei procedimenti di mediazione, all'unanimità

#### Delibera

che, laddove la parte non possa, per giustificati motivi, essere presente personalmente al primo incontro di mediazione o a quelli successivi, la stessa potrà essere rappresentata da rappresentante o delegato, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, in ipotesi coincidente col difensore che la assiste.

In questa ipotesi, la procura speciale rilasciata allo scopo, non potendo essere autenticata dal difensore, dovrà consistere in una procura notarile avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto e di sottoscrivere l'accordo di conciliazione.

L'accordo di conciliazione dovrà necessariamente essere sottoscritto dalla parte personalmente, di pugno o mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; in alternativa, l'accordo di conciliazione potrà essere sottoscritto da un procuratore sostanziale, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore, munito di apposita procura notarile avente il contenuto e i requisiti sopra indicati.

Si manda alla Segreteria per la comunicazione ai mediatori, per la pubblicazione sul sito web dell'Ordine degli Avvocati (sezione news e sezione mediazione), per l'inserimento nella informativa alle parti in mediazione.

==°=°=°=°=°=°=°=

*omissis*

==°=°=°=°=°=°=°=

È copia conforme all'originale

Il Segretario  
Avv. Alessandra Virginia Rossi